

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-511 del 29/01/2026
Oggetto	D. LGS. 152/2006 - ART.208. DITTA KOKIC S.R.L. - AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO/RECUPERO RIFIUTI SPECIALI IN COMUNE DI CALENDASCO (PC) VIA ANCONA N. 25. (SD 33238/2025).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-537 del 29/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. 152/2006 - ART.208. DITTA KOKIC S.R.L. - AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO/RECUPERO RIFIUTI SPECIALI IN COMUNE DI CALENDASCO (PC) VIA ANCONA N. 25. (SD 33238/2025).

LA DIRIGENTE

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) - oggi Servizio - dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae).

Richiamati

- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Ricordato che la ditta Kokic s.r.l. è iscritta al n. 229 (classe di attività 6) nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito del Provvedimento prot. n. PG/2022/200568 del 06/12/2022 (scadenza 06/12/2027) e smi, rilasciato dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza.

Vista l'istanza ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, assunta al prot. Arpae n. 185777 in data 20/10/2025, presentata dalla ditta KOKIC S.r.l. con sede legale in via Ancona n. 25 in Comune di Calendasco (PC), relativa alla gestione di un impianto per il trattamento/recupero rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Calendasco (PC) via Ancona n. 25.

Atteso che la Soc. KOKIC, con l'attuale iscrizione (in regime art. 216 D.Lgs. n. 152/2006), gestisce in messa in riserva i rifiuti speciali non pericolosi, le seguenti tipologie (ex DM 05/02/1998 e smi All.1 Suballegato 1):

- 3.1 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (EER 150104, 160117, 170405, 190102, 191202, 200140),
- 3.2 - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (EER 150104, 200140, 191203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 191002, 170407);
- 5.1 - parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili (EER 160116, 160117, 160118, 160122);
- 5.2 - marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi (EER 160801);
- 5.6 - rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (EER 160216, 160214);
- 5.8 - spezzoni di cavo di rame ricoperto (EER 160118, 160122, 160216, 170401, 170411);

con un limite alla capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva (R13) di 112,40 t e di 2150 t/anno;

la Soc. KOKIC s.r.l. ha presentato istanza di rilascio di autorizzazione unica (ex art. 208 D.Lgs. 152/2006), per un progetto che prevede:

- attività di trattamento R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) con preliminare R13, quale stoccaggio funzionale ad R12, per le tipologie 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.6.;

- attività di recupero R4 (riciclaggio e recupero dei metalli e composti metallici) con preliminare R13, quale stoccaggio funzionale ad R4 per la tipologia 5.8;

la Ditta intende effettuare:

- attività di messa di rifiuti per una capacità massima istantanea complessiva di 337 t e di stoccaggio massimo annuo di 3930 t;
- attività di recupero R12 sui rifiuti di cui ai cod. EER 170405, 170402, 170407, 160117, 170401, 160118, 160214, 160216, 160122 e 160801 per un quantitativo massimo annuo pari a 1400 t;
- attività di recupero R4 per un quantitativo massimo annuo pari a 1000 t, di cui 950 t effettuata sui rifiuti EER 170411- cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 e 50 t sui rifiuti EER 191212 - altri rifiuti (spezzoni di cavi) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211;

I trattamenti R12 e quello R4 avranno una capacità produttiva inferiore a 10 t/giorno e pertanto all'impianto non è applicabile la normativa in materia di Valutazione Impatto Ambientale.

Dal trattamento R4 si otterranno rifiuti e materia che cessa di essere rifiuto (EOW End Of Waste) Regolamento UE n. 715/2013, mentre dal trattamento R12 deriveranno rifiuti con diverso EER;

Al fine di ottimizzare il recupero finale presso impianti terzi debitamente autorizzati e l'operazione R4 da effettuarsi in sito, è previsto l'utilizzo di:

- due cesoiatrici oleodinamiche (realizzata da MC INTYRE denominata ALLIGATOR SHEARS, tipo 407 SHEAR) che consente l'apertura dell'involucro metallico delle marmitte catalitiche (EER 160801) al fine di estrarre il monolita,
- un mulino frantumatore a sfere (realizzato da NIERDZEWN I denominato BALL LEVEL MILL WITH AUTO EMPTYING, tipo MK-1.22/2,70) per la riduzione volumetrica del monolita. La Ditta dispone di un secondo mulino a sfere, della stessa tipologia di quello sopra riportato, usato esclusivamente come riserva;
- un impianto (realizzata da GUIDETTI SRL) utile alla lavorazione dei rifiuti EER 170411 - cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 e EER 191212 - altri rifiuti (spezzoni di cavi);

L'istanza include anche la richiesta per il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 D.Lgs. 152/2006) per gli impianti E1 (cesoie e mulini) ed E2 (impianto "Guidetti").
- Nulla osta impatto acustico (ex art. 8 comma 6, Legge n. 447/1995).

Viste altresì

- la nota del Servizio scrivente del 04/11/2025 prot. Arpae n. 195396, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza medesima, sono stati richiesti i pareri ed è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 26/11/2025;
- la nota della ditta KOKIC S.r.l. del 18/11/2025, acquisita al prot. Arpae n. 204126, con la quale la Ditta ha presentato le integrazioni volontarie;
- la nota del Servizio scrivente del 10/12/2025 prot. Arpae n. 217982, con la quale è stato trasmesso il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi nel quale si evidenzia da parte del Comune di Calendasco la necessità di approfondimenti ai propri strumenti urbanistici e di pianificazione sovraordinata, alla conformità edilizia ed agibilità e alla verifica che la Ditta non ricada nella classificazione di industria insalubre di classe 1;
- la nota del Comune di Calendasco, acquisita al prot. Arpae n. 1368 il 07/01/2026 nel quale lo stesso riscontra gli esiti dell'istruttoria di competenza all'istanza di Autorizzazione Unica alla gestione di un impianto per il trattamento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi evidenziando la necessità da parte della Ditta dell'invio della documentazione già richiesta in sede di seduta di Conferenza di servizi;
- la nota del Servizio scrivente del 22/01/2026 prot. Arpae n. 12717, con la quale è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di servizi;
- la nota del Servizio scrivente del 28/01/2026 prot. Arpae n. 16687 con la quale è stato trasmesso il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi.

Visti i pareri

- della Provincia di Piacenza, prot. Apae n. 202569 in data 14/11/2025, nel quale:
*"...La verifica di compatibilità idraulica contenuta nel PSC del Comune di Calendasco risale al 2006, precedendo quindi sia la Variante generale PTCP approvata nel 2010 con le correlate linee guida per gli studi di compatibilità idraulica, sia l'intesa PTCP-PAI siglata nel 2012 e successivamente aggiornata, oltre che la pianificazione distrettuale di settore per gli aspetti alluvionali (PGRA e progetto APSFR del fiume Po, le cui mappature sono visionabili sul VinGIS provinciale). Occorre pertanto considerare, in accordo col Comune e in vista di revisioni più ampie di dette verifiche da condursi in sede di PUG, la necessità di produrre una verifica locale attualizzata che tenga conto degli scenari di rischio più completi e aggiornati. Tale verifica può concludersi definendo nuovi limiti e accorgimenti da assumere in fase progettuale per la mitigazione del rischio (alcuni peraltro suggeriti dalle direttive attuative del PGRA, in particolare dalla DGR 1300/2016 al punto 5.2).
Si rinvia al pronunciamento di altri enti circa l'eventuale presenza di ulteriori fattori di esclusione o condizionamento o preferenzialità contenuti nelle Tabelle dell'Allegato R della Disciplina PTAV non riconducibili alle competenze di area vasta.";*
- dell'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica di Piacenza, prot. Apae n. 207550 in data 21/11/2025, nel quale:
 - *"....prende atto del fatto che il rame prodotto come End of Waste, come dichiarato nella "Relazione tecnica descrittiva impianto" (pagg. 33-34), viene immesso sul mercato con certificazione di conformità al Regolamento 715/2013/UE e alla norma UNI EN 12861:2018. Si prende altresì atto che, trattandosi di sostanza già registrata e non classificata come pericolosa (pag. 4 della relazione "Emissioni in atmosfera"), non sussistono ulteriori obblighi di registrazione o conformità ai sensi del Regolamento REACH. Resta comunque fermo l'obbligo di garantire la tracciabilità del materiale e l'adeguata comunicazione lungo la catena di fornitura;*
 - *in merito agli eventuali impianti idrici e aerulici (o procedure che prevedano la nebulizzazione di acqua) presenti nello stabilimento, si rammenta la necessità di predisporre un Documento di Valutazione del Rischio (DVR) Legionellosi, che tenga conto in particolare del sistema di climatizzazione di tipo adiabatico, se presente (in tal caso prevedere un paragrafo dedicato nel DVR aziendale);*
 - *si sottolinea l'importanza di evitare la formazione di ristagni d'acqua (es. depositi e cumuli di materiale stoccato ricoperti con teli impermeabili), come indicato dal Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi; "*
- del Servizio Territoriale di Piacenza, prot. Arpae n. 208293 del 24/11/2025, nel quale:
*"...M. per l'attività di trattamento prospettata, l'impianto dispone dei requisiti tecnici previsti dal D. Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE);

alla luce della verifica di conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica nonché alla valutazione degli impatti ambientali,

il Servizio scrivente ritiene, per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla Ditta KOKIC S.r.l.,..." con prescrizioni;*
- del Comune di Calendasco (PC), prot. Arpae n. 13883 del 26/01/2026, nel quale lo stesso si esprime come di seguito riportato:
*"... Premesso che in data 16.01.2026, Prot. di ricevimento n. 553, il tecnico incaricato [...], [della Ditta], ha prodotto, su espressa sollecitazione di questo Comune, documentazione integrativa a completamento e correzione degli elaborati già depositati e segnatamente:
- Espressa dichiarazione in merito alla non assoggettabilità dell'attività in essere e prevista a certificato di prevenzioni incendi (DPR 151/2011 e ss.mm.ii.);
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e relativo progetto, precisando che "i documenti risalgono al 2022 e, nonostante discrepanze grafiche relative alla planimetria aziendale (irrilevanti per il tipo di documento), quanto contenuto al loro interno è tuttora valido in quanto non sono intervenute, successivamente, modifiche all'impianto stesso";*

- Nuova planimetria dell'insediamento con esatta rappresentazione dello stato dei luoghi a correzione di quanto precedentemente inoltrato;
- Corretta indicazione della distanza dell'impianto di aspirazione dell'impianto Guidetti rispetto al confine di proprietà acclarante il rispetto minimo di ml. 5,00;
- Corretta rappresentazione dei cassoni metallici scarrabili e delle scaffalature metalliche presenti all'esterno ed all'interno del capannone.

Alla luce delle integrazioni prodotte si può ora attestare la coerenza sotto il profilo edilizio dello stato dei luoghi con lo stato legittimo, da ultimo rappresentato con la comunicazione di fine lavori con variante del 22 settembre 2023 P.G. numero 9117. Tutto quanto sopra premesso il parere di competenza di Codesto Comune, in merito a ciò che risulta di nostra competenza, può essere così riformulato in via definitiva:

A. emissioni in atmosfera ed impatto acustico – ...tenuto conto del parere favorevole espresso dall'AUSL di Piacenza con la richiamata nota Protocollo n. 2025/0168207, l'attività prevista non presenta elementi di incompatibilità sotto il profilo delle emissioni in atmosfera. Ed ancora, preso atto del parere favorevole espresso da Arpae Territoriale con la richiamata nota del 04.12.2025, si ritiene altresì che nulla osti all'immissione acustica prodotta dall'impianto Multipro Guidetti.

B. compatibilità urbanistico ed edilizia – la proposta di "non classificare l'Azienda tra le industrie insalubri di prima classe" di cui al DM 05.09.1994 (vedi nota Ausl prot. n. 2025/0176161 del 09/12/2025), proposta che l'Autorità Sanitaria locale non può che fare propria disponendo in tal senso, oltre al parere favorevole con osservazioni all'istanza di Autorizzazione Unica rilasciato sempre dall'AUSL di Piacenza con nota Protocollo n. 2025/0168207 del 21.11.2025, consentono di superare le condizioni escludenti previste all'art. 47.05 del Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente; l'istanza, inoltre, non prevede autorizzazioni per interventi edilizi e quindi non contrasta con le ulteriori disposizioni previste dall'art. 49 delle N.T.A. per le zone "Zone D2 – Industriali esistenti e di completamento", norma che disciplina le opere assentite nell'area in esame. Ciò precisato si ritiene non applicabile la norma della disciplina urbanistica vigente (PSC e PRG) che impedisce l'insediamento dell'attività prevista. Dall'esame della documentazione ricevuta, ad integrazione della pratica sopra citata, in data 16.01.2026, Prot. n. 553, si riporta alle dichiarazioni rese dal tecnico incaricato, che allega la Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico firmata dalla Società Cooperativa C.A.E.P. in data 23.11.2022 e relativo progetto prodotto in data 01.11.2022, dal Perito Industriale Mujakovic Merim, che dichiara che successivamente a tali documenti non sono intervenute modifiche all'impianto elettrico. Oltre a questi documenti sono riportate in planimetria allegata, le destinazioni d'uso dei contenitori presenti nell'area esterna e la distanza dal confine del nuovo impianto Multipro Guidetti. La distanza secondo la normativa del c.c.. Art. 873, e relativo regolamento edilizio del Comune di Calendasco, risultano rispettate.

C. compatibilità con la disciplina sovra ordinata – Il parere espresso dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza richiama il Comune ad una "verifica locale attualizzata che tenga conto degli scenari di rischio più completi e aggiornati", considerando lo studio idraulico del vigente Piano Strutturale Comunale superato dai successivi approfondimenti resi nell'ambito della pianificazione sovraordinata e della "pianificazione distrettuale di settore"; la combinata lettura del parere provinciale con il criterio localizzativo "condizionante" riportato all'Allegato R delle Norme Tecniche del Piano Territoriale di Area Vasta per le aree ricadenti nelle fasce fluviali C del PAI e, quindi, per l'immobile in questione, impone ulteriori e gravosi approfondimenti che il Comune potrà prevedere e sostenere solo nell'ambito e/o a margine del percorso di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG). Alla luce di queste considerazioni e consapevole dell'importanza e del possibile impatto sulla sicurezza territoriale di un nuovo ed aggiornato studio idraulico, infatti, l'Amministrazione comunale ha da subito manifestato il proprio impegno a ricercare risorse e professionalità per redigere e poi approvare gli esiti degli accertamenti richiesti nelle aree edificate/edificabili presenti in fascia C. Ogni valutazione, peraltro, non può che tenere conto del contesto territoriale esistente con la presenza di attività già insediate nell'area industriale di Calendasco ed in cui si colloca anche quella oggetto dell'istanza in esame. In ragione delle sue stesse considerazioni e dell'impegno dell'Amministrazione a dar corso quanto prima alla redazione di un nuovo studio del rischio idraulico, si ritiene di poter rilasciare il nulla osta di competenza comunale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica alla gestione di un impianto per il trattamento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi in

Loc. Ponte Trebbia – via Ancona 15, alla seguente condizione: le limitazioni, le prescrizioni e/o altri gravami che dovessero emergere dall'approvazione del nuovo studio idraulico per l'area di pertinenza dell'immobile oggetto della presente istanza (area industriale di Calendasco), dovranno comportare l'automatico adeguamento dell'Autorizzazione Unica (art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) da parte dell'Autorità competente e, nel caso ne venga ravvisata l'esigenza, potrà anche essere prevista l'eventuale riduzione allo stato esistente dell'attività.

Si ritiene che in merito all'approvazione da parte del Comune di Calendasco del nuovo studio idraulico per la zona di pertinenza dell'immobile, la Ditta dovrà tempestivamente e comunque entro 30 giorni, presentare istanza di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Tale istanza dovrà includere la documentazione tecnica aggiornata, necessaria per valutare l'adequatezza dell'immobile o, in alternativa, per recepire eventuali limitazioni, prescrizioni e/o altri gravami derivanti dall'approvazione del suddetto nuovo studio idraulico."

Atteso che durante i lavori della Conferenza di servizi, come da verbali prot. 217982 del 10/12/2025 e prot.16687 del 28/01/2026:

- è stato chiarito che la Ditta, in via cautelativa, ha installato un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia prima dell'immissione dello scarico nella pubblica fognatura a servizio della zona industriale di Ponte Trebbia ma vengono generate solo acque meteoriche e pertanto non è richiesto il titolo abilitativo allo scarico;
- da una verifica effettuata da ARPAE sulla cartografia disponibile sul geoportale - webgis.adbpo.it, l'area di interesse risulta attualmente classificata in fascia C del PAI (Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico) e in fascia P1 del PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvione);
- La Conferenza ha stabilito che, all'approvazione da parte del Comune di Calendasco del nuovo studio idraulico per la zona di pertinenza dell'immobile, la Ditta dovrà tempestivamente e comunque entro 30 giorni, presentare istanza di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. e che tale istanza dovrà includere la documentazione tecnica aggiornata, necessaria per valutare l'adequatezza dell'immobile o, in alternativa, per recepire eventuali limitazioni, prescrizioni e/o altri gravami derivanti dall'approvazione del suddetto nuovo studio idraulico;

e che pertanto sussistono le condizioni per esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'istanza con prescrizioni;

Avuto presente che in data 02/12/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 nell'informativa e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011.

Dato atto che la ditta KOKIC S.r.l. ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata.

Richiamato che ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione alla realizzazione alla gestione dell'impianto, sostituisce visti, pareri autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.

Ritenuto, sulla base dell'esito istruttorio, che si possa procedere all'accoglimento dell'istanza presentata dalla ditta KOKIC S.r.l. nel rispetto delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento.

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaie nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Arpaie Piacenza;

- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Su proposta della Responsabile del procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

1) autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, la Ditta Kokic S.r.l., con sede legale in via Ancona n. 25 in Comune di Calendasco (PC) relativa alla gestione dell'impianto di trattamento/recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Calendasco (PC) via Ancona n. 25, per lo svolgimento delle seguenti operazioni di recupero:

- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 di rifiuti non pericolosi;
- R4 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;

2) stabilire che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ricomprende anche i seguenti titoli:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 ARPAE;
- Nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'articolo 8, c. 6, della Legge 447/95;

3) stabilire che all'approvazione da parte del Comune di Calendasco del nuovo studio idraulico per la zona di pertinenza dell'immobile, la Ditta dovrà tempestivamente e comunque entro 30 giorni, presentare istanza di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e che tale istanza dovrà includere la documentazione tecnica aggiornata, necessaria per valutare l'adeguatezza dell'immobile o, in alternativa, per recepire eventuali limitazioni, prescrizioni e/o altri gravami derivanti dall'approvazione del suddetto nuovo studio idraulico;

4) stabilire altresì che, in conseguenza di quanto sopra disposto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

4.1 - Prescrizioni criteri di caratteri generale - Rifiuti

- L'assetto impiantistico di riferimento è quello descritto nelle seguenti planimetrie:
 - Planimetria generale (R13 - Funzionale al Trattamento, Messa in Riserva R13 - Depositi Temporanei, Area Cernita, Impianti, Altro) (acquisita con prot. Arpae n. 185777 del 20/10/2025);
 - Planimetria rete fognante (acquisita al prot. 204126 del 18/11/2025);
 - Planimetria emissioni in atmosfera (acquisita con prot. Arpae n. 185777 del 20/10/2025);
- la tipologia dei rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni R13, R12 e R4 (che non dovranno contenere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 del D.Lgs. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER:

Elenco Europeo dei rifiuti (codici EER)	Descrizione EER	Operazione di recupero	Messa in riserva R13		Recupero annuo t	Recupero Caratteristiche dei rifiuti prodotti/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate presso l'impianto
			Stoccaggio istantaneo t	Stoccaggio annuo t/anno		
170405	ferro ed acciaio	R13+R12	3	150	150	

170402	alluminio	R13+R12	2	100	100	
170407	metalli misti	R13+R12	0,5	25	25	
160117	metalli ferrosi	R13+R12	5	250	250	
170401	rame bronzo ottone	R13+R12	0,5	25	25	
160118	metalli non ferrosi	R13+R12	5	250	250	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	R13+R12	1	50	50	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13+R12	4	200	200	
160122	componenti non specificati altrimenti	R13+R12	4	200	200	
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13+R12	3	150	150	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13+R4	19	950	950	rame commerciale
Totale complessivo R13			47	2350		

N.B.: Si evidenzia che lo stoccaggio annuo di rifiuti relativo alle messe in riserva funzionali al processo di trattamento corrisponde alla produzione annua del trattamento stesso. Lo stoccaggio istantaneo invece è stato assunto pari a circa 5 volte la produzione giornaliera del trattamento, ovvero il fabbisogno di una settimana circa di lavoro.

c) i rifiuti ed i relativi quantitativi prodotti a seguito del trattamento R12 sono individuati nella seguente tabella:

Messa in riserva finale e Depositi temporanei	Codice EER	Descrizione dei rifiuti	Stoccaggio istantaneo t	Stoccaggio annuo t/anno
R13-1	191202	metalli ferrosi	150	720
R13-2	191203	metalli non ferrosi	80	400
R13-3	191204	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	60	460
DT1	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	*	-
DT2	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	*	-
DT3	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	*	-
DT4	191202	metalli ferrosi (involucro marmitta catalitica)	*	-
Totale complessivo R13			290	1580

* La sommatoria dei volumi stoccati nei depositi temporanei (DT1,DT2,DT3,DT4) sarà sempre inferiore ai 30 mc, in conformità a quanto stabilito dall'art.185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

d) i rifiuti in messa in riserva R13, elencati nelle tabelle di cui alle lettere b) e c), non dovranno superare la capacità massima istantanea complessiva di 337 t e lo stoccaggio massimo annuo di 3.930 t;

- e) i rifiuti consegnati all'impianto, prima di essere scaricati, dovranno essere sottoposti al controllo della radioattività, secondo i criteri definiti dall'allegato XIX del D. Lgs. n. 101 del 31/07/2020;
- f) i rifiuti non dovranno stazionare presso il centro per più di un anno dalla loro presa in carico ad eccezione dei rifiuti di cui ai cod. EER 170405, 170402, 170407, 160117, 170401, 160118, 160214, 160216, 160122 e 160801 che dovranno essere avviati all'operazione di recupero R12 entro 5 giorni lavorativi dalla presa in carico;
- g) l'attività di recupero R12 sui rifiuti di cui ai cod. EER 170405, 170402, 170407, 160117, 170401, 160118, 160214, 160216, 160122 e 160801 potrà essere esercitata per un quantitativo massimo annuo pari a 1.400 t;
- h) l'attività di recupero R4 potrà essere esercitata per un quantitativo massimo annuo pari a 1.000 t, di cui 950 t effettuata sui rifiuti EER 170411- cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 e 50 t sui rifiuti EER 191212 - altri rifiuti (spezzoni di cavi) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211;
- i) prima di intraprendere l'attività di recupero R4, la Ditta dovrà acquisire la certificazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento UE n. 715/2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;
- j) i materiali che avranno cessato la qualifica di rifiuto, a seguito dell'operazione di recupero R4, dovranno uscire dal centro accompagnati da documento di trasporto provvisto di "dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un il rifiuto cessa di essere tale" (di cui all'articolo 4 del Reg. UE n. 715/2013) e di "dichiarazione di assenza radioattività";
- k) le operazioni di recupero R13, R12 e R4 dovranno essere effettuate rispettando quanto prospettato nella relazione tecnica redatta il 15/10/2025 nonché nell'assetto impiantistico descritto nella Planimetria generale (R13 - Funzionale al Trattamento, Messa in Riserva R13 - Depositi Temporanei, Area Cernita, Impianti, Altro), pervenute con prot. ARPAE n. 185777 del 20/10/2025;
- l) i rifiuti in ingresso, i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento ed i materiali "End of Waste" dovranno essere stoccati ben separati per tipologie omogenee e dovranno essere immediatamente individuabili;
- m) i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento (EER 191212 - altri rifiuti (spezzoni di cavo, macinato di monolita, materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211) dovranno essere raccolti in contenitori idonei e stoccati nelle apposite aree individuate nella suddetta planimetria. Gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- n) il piazzale scoperto dovrà rimanere libero da materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;
- o) nel caso in cui la transcodifica preveda codici specchio riferiti a rifiuti pericolosi, la Ditta dovrà attivare preventivamente, presso il produttore del rifiuto, le opportune verifiche analitiche utili a comprovare la "classificazione" (ai sensi della Direttiva 91/689/CE) e quindi la ricevibilità dei rifiuti speciali non pericolosi. Copia di tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- p) i rifiuti di cui ai cod. EER 160214 e 160216 dovranno rispettare le modalità di gestione ed i requisiti tecnici previsti dal D. Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE);
- q) venga rispettato quanto previsto dagli artt. 189, 190, e 193 del D.Lgs. n. 152/06 e succ. mod. int., relativamente agli adempimenti del Catasto Rifiuti, alla tenuta e corretta compilazione del Registro di carico-scarico nonché alla corretta compilazione dei Formulari di identificazione che accompagnano il trasporto dei rifiuti, in conformità al D.M. 59 del 04/04/2023 (Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»);

- r) nelle messe in riserva R13 e nei depositi temporanei posti nell'area esterna pavimentata (di superficie pari a circa 995 m²), i rifiuti dovranno essere collocati in contenitori scarrabili coperti, al riparo dagli agenti atmosferici, così come prospettato nella relazione tecnica redatta il 15/10/2025;

4.2 - Emissioni in atmosfera

- a) Le emissioni convogliate in atmosfera dovranno rispettare i seguenti limiti:

N.°	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Sostanza inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Altezza minima dal suolo (m)	Durata massima giornaliera (ore/g)	Durata massima annua (gg/a)	Impianto di abbattimento
E1	Recupero marmitte catalitiche (2 cesoie + mulino + mulino di backup)	3.000	Polveri	10	10	8	250	FT
E2	Recupero spezzoni cavi (impianto Guidetti)	14.500	Polveri	10	10	8	250	FT

- b) relativamente all'emissione E1, il Gestore deve mantenere chiuse le valvole a farfalla dei macchinari non in uso, onde evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- d) il camino di emissione deve essere identificato in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- e) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- f) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- g) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;

- h) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- i) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- j) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- k) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- l) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- m) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- n) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - umidità - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - polveri: UNI EN 13284-1:2017;
- o) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- p) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- q) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della

durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;

- r) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- s) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- t) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- u) i sistemi di abbattimento, compresi quelli a presidio delle emissioni diffuse, devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- v) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno un monitoraggio di E1 ed E2 effettuato, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- w) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- x) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente,

i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- y) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - a riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- z) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

5) stabilire che la presente autorizzazione ha validità **10 anni** a far data dal presente atto;

6) stabilire altresì che ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D. Lgs. n. 152/2006 – il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, **entro il termine di 90 giorni** dalla data di adozione del presente atto, pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

7) quantificare in **€ 113.050,00** l'importo della garanzia finanziaria, a termini dell'art. 5 punti 5.2.1 e 5.2.4 della deliberazione D.G.R. 13/10/2003, n. 1991 del e s.m.i., determinata come sotto specificata:

- punto 5.2.1 (messa in riserva R13) in € € 84.250,00: capacità massima istantanea di stoccaggio 337 t x 250,00 €/t;
- punto 5.2.4 (altri recuperi R4/R12) in € 28.800,00 potenzialità massima di trattamento 2.400 t/anno x 12,00 €/t;

8) informare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpa gestita dall'UNICREDIT S.p.a., via Ugo Bassi 1, Bologna;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;

- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

9) dare atto che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, via Po 5, 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;

10) evidenziare che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **29/01/2038**);

11) precisare che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Agenzia, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;

12) riservarsi la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;

13) fare salvo i provvedimenti autorizzativi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti normative non ricompresi e dal presente provvedimento;

14) dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);

15) trasmettere copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta, al Comune di Calendasco, all'AUSL, Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza e al Servizio Territoriale, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo;

16) rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi pag. 6 di 7 dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

17) dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

**Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dott.ssa Anna Callegari
con firma digitale**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.